

COMUNICATO STAMPA

Monitoraggio fiscale, più semplice compilare il quadro RW Un provvedimento detta il passo degli adempimenti

Quadro RW più semplice per chi detiene le attività estere in Paesi che collaborano a un adeguato scambio di informazioni ma più forte contro le frodi internazionali. Entrano in dichiarazione gli investimenti sotto i 10 mila euro e l'obbligo di compilarla scatta anche per i titolari "effettivi" delle attività all'estero, non più solo per quelli diretti.

A fissare i nuovi contenuti del quadro dedicato al monitoraggio fiscale è il provvedimento firmato oggi dal direttore dell'Agenzia, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge europea 2013.

Quadro RW, all'appello i titolari effettivi di investimenti e attività estere - Sono chiamati dal Fisco a compilare il quadro Rw di Unico non soltanto i possessori formali delle attività estere, ma anche chi può esserne considerato titolare effettivo in base alla normativa antiriciclaggio. Lo *status* può essere riferito non solo alle persone fisiche, ma anche agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia. In questo caso, il contribuente è tenuto a indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta nella società estera e la relativa percentuale. Tuttavia, se la partecipazione è detenuta in una società estera residente in un Paese non collaborativo, in luogo dell'indicazione nel quadro RW della partecipazione, dovrà essere indicato il valore degli investimenti detenuti all'estero dalla società seguendo un approccio di tipo *look through*.

Paesi collaborativi, non solo *white list* - In particolare, l'Amministrazione finanziaria dà una definizione a maglie larghe di Stati o territori collaborativi, includendo tra questi non solo i Paesi appartenenti alla *white list* ma anche quelli che, pur non rientrando nella lista, prevedono un opportuno scambio di informazioni con il Fisco italiano tramite una convenzione contro le doppie imposizioni, uno specifico accordo internazionale oppure perché con essi si attuano disposizioni comunitarie sull'assistenza amministrativa. In tutte queste ipotesi, infatti, questi Stati assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte del Fisco italiano.

Gli esclusi dal monitoraggio, occhio ai tempi utili per l'esonero - Restano fuori dagli obblighi di monitoraggio gli enti commerciali e le società, escluse quelle semplici. Sono esonerati anche gli enti pubblici. Non rientrano tra questi, e devono quindi compilare il quadro Rw, gli enti di previdenza obbligatoria istituiti in forma di associazione o fondazione. Sono esclusi dall'obbligo anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) istituiti in Italia, i fondi immobiliari soggetti al regime di non imponibilità e le forme pensionistiche complementari per cui vale il regime fiscale sostitutivo. L'esonero vale anche per le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per le organizzazioni internazionali o in zone di frontiera. In particolare, l'esclusione dal monitoraggio è riconosciuta per l'intero periodo d'imposta se l'attività lavorativa all'estero è svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo e, nel caso di rientro in Italia, a condizione che il lavoratore trasferisca le attività entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro oltreconfine.

Autocertificazione per redditi di capitale e diversi - I redditi derivanti dagli investimenti detenuti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari residenti che intervengono a riscuotere i relativi flussi finanziari e i redditi. Inoltre, alcune tipologie di redditi di capitale e diversi che derivano da questi investimenti o attività estere sono tassate alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20%. Il prelievo va comunque effettuato, indipendentemente da un incarico a un intermediario per la riscossione, a meno che il contribuente non attesti, con un'autocertificazione, che i flussi finanziari non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera. L'autocertificazione può essere presentata anche in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso lo stesso intermediario. Per consentire agli intermediari l'adeguamento delle procedure informatiche è concesso un ampio lasso di tempo per effettuare i versamenti delle ritenute e delle imposte sostitutive relative al primo periodo di applicazione delle nuove norme.

Roma, 18 dicembre 2013